

TI_GERICHTE 32.2002.45 vom 22. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.45

FR: TI_GERICHTE 32.2002.45 du 22 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.45 del 22 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 28

cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, *Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations*, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, p. 232; D. Cattaneo, *Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage*, p. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). 2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa". Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit, p. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa: " L'invalidità

degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete. Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità." Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, *Les assurances sociales en Suisse*, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, *op. cit.* p. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in cui invece l'interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l'art. 27bis OAI secondo cui " Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa, l'invalidità per questa parte è computata giusta l'articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'art. 27 per quest'altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità secondo l'impedimento nelle due attività in questione. Quando si possa presumere che l'assicurato, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbe al momento dell'esame del suo diritto alla rendita un'attività a tempo pieno, l'invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

2.7. Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6), ripartendo in 83% la parte del tempo dedicata alle mansioni domestiche e in 17% quella dedicata all'attività salariata (venditrice). Sulla base dei certificati del dr. _____, oculista curante dell'insorgente, l'amministrazione ha tenuto conto di un'incapacità lavorativa del 50% (doc. AI _). Fondandosi sull'indagine economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l'UAI ha attestato una incapacità al 23% quale casalinga (doc. AI _). La ricorrente contesta dunque il grado d'incapacità lavorativa quale venditrice e il grado d'impedimento nelle mansioni consuete casalinghe. Nessuna obiezione è stata sollevata per conto in merito alla chiave di ripartizione tra attività lucrativa e casalinga.

2.8. L'assicurata ritiene di essere inabile al 100% nella sua professione di venditrice poiché non riesce più ad individuare dettagli, leggere i prezzi, riconoscere colori ecc. L'UAI rileva invece che l'incapacità lavorativa del 50% è stata evinta dai certificati del medico curante. Nel rapporto 3 maggio 2001 il dr. _____, posta la diagnosi di maculopatia familiare, ha indicato un'incapacità lavorativa al 50% da metà 1999 nell'attività di casalinga, ponendo una prognosi sfavorevole (doc. AI _). Con lettera 15 ottobre 2001, facendo riferimento al citato rapporto, il curante ha scritto che

“ritengo giustificata un’inabilità lavorativa al 50% a partire dal mese di giugno 1999” (doc. AI _). Alla domanda posta dal TCA in merito alle limitazioni che l’assicurata deve far fronte nell’espletamento di un’attività di venditrice in un piccolo negozio di alimentari, in data 29 agosto 2002 il dr. _____ ha dato la seguente risposta: " Come già espresso nel rapporto del 12.08.2002, i danni retinici causati dalla maculopatia hanno compromesso in modo grave la visione centrale della paziente. Per questo motivo diverse mansioni che si svolgono in un negozio di alimentari, quali usare un’affettatrice elettrica o un coltello, possono rilevarsi molto pericolose per la signora _____. Inoltre la paziente necessita di tempi più lunghi per leggere i prezzi, usare il registratore di cassa o semplicemente muoversi all’interno del negozio.” ed ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _). 2.9. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell’invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 p. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico graduare l’invalidità dell’assicurato. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell’indicare in quale misura e in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, p. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all’amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, p. 432). I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c). Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch’egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d’invalidità da parte dell’Ufficio AI. L’incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI) si distingue dall’incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall’interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L’incapacità di lavoro, invece, è l’impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l’impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, op.cit, p. 228). La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l’incapacità al guadagno. Di regola, l’invalidità economica appare inferiore all’inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l’incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d’incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141). Quindi, il grado d’invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, p. 126). Nel caso in esame, ci si potrebbe chiedere se l’assicurata, viste le limitazioni elencate dal dr. _____, possa ragionevolmente esercitare la sua professione o altre attività adeguate nella misura del 50%. Tale compito spetta al consulente professionale, il quale, in base alle

informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, deve stabilire le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, p. 201). Tale quesito può tuttavia rimanere aperto. Infatti, come si vedrà nel consid. 2.12., anche volendo ammettere un'incapacità al lavoro del 100% quale salariata e quindi un grado parziale d'invalidità del 17%, la ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI. 2.10. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: "Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo % 1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 5 2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento) 10 50 3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti) 5 20 4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici) 5 10 5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0

E. 30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50 * Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

2.11. Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 22 novembre 2001 (doc. AI _). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 23%. Dal momento che l'assicurata dedica l'83% del tempo complessivo all'attività di casalinga, il relativo grado d'invalidità è del 19 %. La ricorrente contesta tale valutazione, in particolare la determinazione dell'impedimento di cui al punto no. 5.2, alla voce " Alimentazione". A riguardo, nel rapporto dell'assistente sociale si legge: " (...) 5.2 Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 40 percentuale degli impedimenti 20 percentuale di invalidità 8 E' la figlia che scodella il cibo nei piatti poiché l'assicurata non si sente capace di farlo con altrettanta sicurezza. Allo stesso modo lascia che siano i familiari a pulire le verdure (l'insalata, ma anche i funghi) nel timore appunto di lasciare residui di terra. Non riesce a versare liquidi nei piccoli bicchieri: il rischio è di versarne troppo. Nel complesso, però, continua ad attendere alla preparazione dei pasti. Per l'igiene si serve di un prodotto in spray capace di una pulizia a fondo; non è però in grado di vedere le ragnatele e gli aloni su vetri e bicchieri, né le macchie di piccole dimensioni, per terra o sulle superfici dei mobili; ha lo stesso problema con le macchie sugli indumenti. Fra le cose "per abitudine"; ha ricevuto in regalo la bilancia digitale, che le permette di riconoscere il peso degli ingredienti a differenza di quella usata comunemente. Non rileva problemi particolari nella pulizia a fondo della cucina. L'assicurata incontra alcune difficoltà, e le descrive; ciò nonostante rimane attiva nella preparazione dei pasti e nel riordino, anche in quello "di fino". Questo significa una percentuale d'incapacità del 20 %." (cfr. doc. AI _) Occorre innanzitutto rilevare che in merito all'affidabilità dell'inchiesta economica per le persone occupate in economia domestica, il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5). Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici.

2.12. Nel caso in esame, in data 21 giugno 2002 il TCA ha interpellato il medico curante, chiedendo in particolare di prendere posizione in merito alle discrepanze tra la sua valutazione e quella dell'assistente sociale per quel che concerne la capacità lavorativa dell'assicurata quale casalinga. A tale scopo lo scrivente Tribunale gli ha trasmesso copia dell'inchiesta economica (doc. _). Con scritto 12 agosto 2002 il dr. _____ ha spiegato la sua valutazione come segue: " (...) Premetto anzitutto che la paziente soffre di maculopatia familiare (Malattia Leventinese). La mia valutazione si basa sul fatto che sia la funzione visiva, sia il campo visivo, sia il senso luminoso del soggetto sono alterati. Questi deficit,

secondo le tavole di Dufour-Quendet, comportano una perdita del 20 % nel primo occhio e del 30 % abbondante nel secondo occhio. Va comunque segnalato che la mia interpretazione dell'inabilità non è così dettagliata quanto quella eseguita dall'assistente sociale. Si basa però sulla considerazione che i danni retinici che compromettono la vista della Signora _____ si ripercuotono sulla visione centrale e non su quella periferica. Per questo motivo diverse manovre normalmente giudicate non pericolose, quali la preparazione dei cibi ad esempio, nel caso della Signora _____ vanno a mio parere considerate rischiose per l'incolumità della paziente." (cfr. doc. _) Ritenuto come il sanitario non si sia espresso sull'esigibilità di ogni singola mansione casalinga, il TCA si è nuovamente rivolto al dr. _____ per delle precisazioni, ricevute il 29 agosto 2002 (sottolineatura del redattore): " mi riferisco alla lettera del 28.08.2002 riguardante la paziente summenzionata e rispondo qui di seguito alle vostre domande. 1. Come valuta, dal punto di vista medico - teorico, l'esigibilità di ogni singola attività elencata nell'inchiesta domiciliare per casalinghe (cfr. punti no. 5.1 - 5.7), trasmessa con lo scritto del 22/24 giugno 2002? Le valutazioni approfondite e dettagliate effettuate dall'assistente sociale presso il domicilio della paziente mi trovano relativamente consenziente. Per quanto attiene alla esigibilità del punto 5.2 ritengo che siano stati descritte molto bene le importanti difficoltà che la paziente incontra in attività che richiedono una visione stereoscopica ma che non vengono corrisposti con una percentuale di invalidità sufficiente (versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure, versare i liquidi nei bicchieri). Questo vale per il punto 5.4 e 5.5. Per questi punti assegnerei una percentuale d'invalidità di, rispettivamente 20, 5,10. 2. Quale è il grado complessivo di incapacità che l'assicurata presenta quale casalinga? In qualità di casalinga giustifico un'inabilità lavorativa del 36 %." (cfr. doc. _) Orbene, come rettamente rilevato dall'amministrazione, il dr. _____ non apporta validi elementi idonei ad inficiare i risultati dell'inchiesta economica in questione. In particolare, per quel che concerne la controversa valutazione degli impedimenti di cui al punto 5.2 dell'inchiesta, il medico curante, ritenendo come ben descritte le limitazioni dell'assicurata, non ha motivato perché non ritiene che l'assistente sociale non abbia "corrisposto una percentuale d'invalidità sufficiente". Lo stesso vale anche per i punti 5.4 e 5.5. Il dr. _____ non ha nemmeno specificato il motivo per cui ritiene che "per questi punti assegnerei una percentuale d'invalidità di rispettivamente 20,5,10.", come pure la percentuale d'invalidità complessiva del 36%. In questo contesto va fatto riferimento alle precise e puntuali osservazioni 11 settembre 2002 dell'incaricata dell'inchiesta, la quale ha evidenziato come il medico non sia entrato nel dettaglio delle attività casalinghe esigibili, precisando inoltre che: " Per quel che concerne infatti il punto 5.2 cita come non esigibili "versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure, versare liquidi nei bicchieri "; attività che fanno parte della preparazione di un pasto ma sicuramente non nella percentuale del 50%. Per quel che concerne poi gli altri punti (spesa e bucato) non motiva in alcun modo la propria valutazione. Nel complesso, quanto riferito dal dr. _____ non apporta elementi di novità rispetto alla situazione descritta nell'inchiesta e nondimeno alla valutazione: di queste considerazioni si è già tenuto conto nella valutazione proposta stabilendo un'incapacità del 23%. (Cfr. doc. _) Nondimeno va rilevato come il medico curante stesso abbia sostanzialmente ritenuto valide le valutazioni dell'assistente sociale (" Le valutazioni approfondite e dettagliate effettuate dell'assistente sociale presso il domicilio della paziente mi trovano relativamente consenziente", doc. _). In merito al metodo di esecuzione dell'inchiesta economica, con osservazioni 21 agosto 2002 l'incaricata ha inoltre evidenziato: " Come si osserva dalla lettura del rapporto d'inchiesta, è stata fatta una

suddivisione tra quanto dichiarato dall'assicurata e le motivazioni (in corsivo) alla base della valutazione. Parimenti, le informazioni riferite dalla signora in occasione del nostro incontro non sono frutto di rielaborazione o di interpretazioni da parte mia; ed è in base a questi contenuti che si è proceduto ad una valutazione d'incapacità espressa percentualmente". (Cfr. doc. _). In conclusione, visto quanto sopra, alla valutazione dell'assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Va inoltre rilevato che nell'inchiesta economia in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, p. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6). Il grado globale d'impedimento del 23% accertato nell'inchiesta domiciliare va pertanto confermato. Ritenuta la ripartizione dell' 83% in attività domestiche, il grado d'invalidità risulta dunque essere del 19%. Infine, come già accennato al consid. 2.9., pur volendo considerare l'assicurata totalmente inabile nella sua attività salariale, essa non raggiungerebbe il grado minimo d'invalidità (40%) conferente il diritto ad una rendita. Infatti, tenuto conto dell'invalidità (17%) in attività salariale che va sommata all'invalidità del 19% quale casalinga, l'incapacità al guadagno complessiva ammonterebbe a 36%, percentuale che non può essere arrotondata al minimo pensionabile (cfr. DTF 127 V 129). In queste circostanze, dunque, la decisione contestata che respinge la domanda di prestazioni deve essere confermata.

E. 40

percentuale degli impedimenti

20

percentuale di invalidità

8

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.